

D.R. n. 1047 del 31 marzo 2017
(modifica con D.R. n. 4496 del 2/12/2021)

Centro di Ricerca Multidisciplinare in Tecniche e Chirurgie Mini-invasive (Research Center in Miniinvasive Techniques and Surgeries) - MiTecSurg

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del centro di ricerca denominato "Centro di Ricerca Multidisciplinare in Tecniche e Chirurgie Mini-invasive (Research Center in Miniinvasive Techniques and Surgeries) - MiTecSurg", nel seguito del presente regolamento indicato come "Centro".

Art. 2 – Componenti

Sono componenti del Centro i docenti dell'Università di Catania che ne hanno promosso l'istituzione (membri proponenti) e coloro che vi abbiano successivamente aderito (membri aderenti).

Possono avanzare richiesta di adesione al Centro i docenti e i ricercatori di Università italiane e straniere che svolgono ricerche in tema di tecniche e chirurgie mini-invasive. Possono, altresì, avanzare richiesta di adesione al Centro anche studiosi ed esperti esterni di specifica e comprovata qualificazione scientifica. La richiesta, corredata dal curriculum e indirizzata al Direttore del Centro, deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.

Sulle richieste di ammissione delibera il Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 3 – Utenti.

Può essere autorizzato ad utilizzare le strutture del Centro, previa richiesta motivata indirizzata al Direttore del Centro e previo nulla osta espresso dal Consiglio del Centro chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.

Possono altresì fare richiesta di utilizzo delle strutture del Centro gli studenti, i laureandi e gli specializzandi che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro. Nel caso dei laureandi che svolgano ricerche nell'ambito della propria tesi di laurea, la richiesta di frequenza deve essere corredata da apposita relazione sottoscritta dal docente relatore ed approvata dal Consiglio del corso di studi interessato.

Art. 4 – Organi

Sono organi del Centro:

- il Consiglio;
- il Direttore.

IL CONSIGLIO.

Il Consiglio è composto da tutti i docenti universitari afferenti al Centro. Gli studiosi e gli esperti esterni aderenti al Centro partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Il Consiglio deve riunirsi, di presenza o per via telematica a distanza, almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore ritenga opportuno convocarlo nell'interesse del Centro o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Centro ed esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nonché dal presente Statuto. In particolare:

- a) elegge il Direttore, secondo le procedure previste dall'art. 111 e ss. del Regolamento elettorale di Ateneo;
- b) nomina il Comitato Scientifico secondo le procedure appresso specificate;
- c) approva il programma di attività annuale del Centro e detta i criteri generali per l'impiego coordinato delle risorse, del personale, dei mezzi e degli strumenti assegnati al Centro;
- d) approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dal Centro;
- e) delibera sulle richieste di spesa da proporre al dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del centro;
- f) delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e sul loro utilizzo;
- g) delibera a maggioranza assoluta sulle richieste di ammissione di nuovi componenti;
- h) delibera la modifica dello statuto del Centro;
- i) formula la proposta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di Ateneo, i quali l'approveranno in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente.

La convocazione del Consiglio e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal Direttore del Centro e deve essere comunicata per iscritto, anche via email, a ciascun avente diritto, almeno cinque giorni prima della data della seduta. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato di volta in volta dal Direttore.

Per quanto riguarda le riunioni per via telematica del Consiglio, si rinvia alla procedura vigente, prevista per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali di Ateneo in modalità telematica.

Per ciò che concerne la validità delle sedute il presente regolamento rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento di Ateneo.

I verbali sono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.

IL DIRETTORE.

Possono rivestire la carica di Direttore i membri del Consiglio professori di ruolo a tempo pieno.

Il Direttore è eletto dal Consiglio secondo le procedure previste dall'art. 111 e ss. del Regolamento elettorale di Ateneo. Egli resta in carica quattro anni solari ed il suo mandato è rinnovabile per una sola volta.

Nel caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Direttore è sostituito dal Professore dell'Università di Catania componente del Consiglio più anziano nel ruolo.

Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare:

- convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la conservazione dei relativi verbali;
- promuove le attività del centro;
- formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario, nonché le richieste relative al reperimento del personale tecnico amministrativo la cui attività può essere prestata a favore del Centro;
- predispone il programma di attività annuale del Centro e il piano di previsione delle entrate e delle spese da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- predispone la relazione annuale sull'attività scientifica e finanziaria del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 5 – Comitato Scientifico

Il Centro è dotato di un Comitato Scientifico composto da cinque membri tra studiosi eminenti nelle discipline rilevanti per le attività del Centro. I membri del Comitato vengono nominati, su proposta del Direttore, dai componenti del Consiglio. Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto tra i membri del Comitato dal Consiglio mediante votazione, a maggioranza dei presenti. I membri del Comitato ed il Presidente dello stesso restano in carica quattro anni solari ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. Il Comitato si riunisce tutte le volte ritenute necessarie, su iniziativa del Presidente del Comitato o su richiesta del Direttore del Centro.

Il Comitato Scientifico:

- collabora con il Direttore nella promozione delle iniziative e delle attività nelle materie di competenza del Centro
- cura i rapporti con le altre istituzioni scientifiche che svolgono ricerche sulle tematiche di interesse del centro
- è uno strumento di valutazione scientifica delle attività del Centro ed è organo consultivo del Consiglio; su richiesta del Direttore, esprime valutazioni, pareri e proposte sulle attività e sui progetti del Centro.

Art. 6 – Personale

Il Centro si potrà avvalere per lo svolgimento della propria attività di personale tecnico amministrativo assunto a contratto sulla base di fondi di propria pertinenza, o eccezionalmente, ove occorra per particolari

e comprovate esigenze, del personale dell'Università di Catania temporaneamente assegnato al centro dal Direttore generale.

Art. 7 – Gestione amministrativo – contabile

La gestione amministrativa contabile del Centro è affidata al Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche.

Il Centro usufruisce di risorse finanziarie proprie o messe a disposizione da enti e/o soggetti pubblici e privati, destinate al raggiungimento delle sue finalità.

Art. 8 – Modifiche del regolamento e scioglimento del Centro

Le proposte di modifica del presente regolamento, adottate con delibera del Consiglio del Centro con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, sono approvate dagli organi competenti di Ateneo, in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente di Ateneo.

La stessa maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento anticipato del Centro, che deve anche essere approvata dagli organi competenti di Ateneo, in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente di Ateneo.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.